

## CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO COMMERCIALE

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto e conseguenza di legge, redatta in triplice originale, il giorno 29 LUGLIO 2010

TRA

- la Sig.ra [REDACTED] nata a [REDACTED] c.f. [REDACTED], domiciliata al [REDACTED], nella qualità di usufruttuaria dell'immobile sito in Napoli al Viale dei Pini 13/15 (Catasto partita 121261, foglio 20, particella 233, sub 43, categoria C/2, denunciato all'UTE il 23.5.1991, con scheda 7730), meglio identificati nell'allegata planimetria (in seguito, per brevità, *Locatrice*)


E

la 2 C S.P.A. in persona del suo Amministratore Delegato, sig. [REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede sociale con sede in Pastorano (CE) alla Strada Statale Appia KM 193,00, Partita IVA 02663630610, autorizzato alla stipula del presente atto dalla delibera del C.d.A. del 30 maggio 2010 che, in copia autentica, si allega sotto la lettera "A" (in seguito, per brevità, *Conduttrice*)

(entrambe più avanti, indicate, per brevità, *Parti* e ciascuna di esse come *Parte*)

### premesse che

- a) la *locatrice* è nella disponibilità dell'immobile di cui è usufruttuaria sito in Napoli al Viale dei Pini 13/15, costituita dal locale terranno di circa mq. 1180 (in seguito, per brevità, *Immobilabile*), meglio individuato nella planimetria allegata alla presente scrittura sotto la lettera "B";
- b) l'*Immobilabile* è attualmente adibito a supermercato prodotti alimentari e non, censito in catasto alla partita 121261, fog. 20, particella 233, sub 43, categoria C/2, denunciato all'UTE il 23 maggio 1991 con scheda 7730;
- c) l'*Immobilabile* è in regola con le norme edilizie e urbanistiche (concessioni edilizie nn. 1060 e 585, rilasciate dal Comune di Napoli rispettivamente il 27 ottobre 1961 ed il 19 maggio 1962 in conformità delle licenze di lottizzazione nn. 707 e 1021, concesse dal Comune di Napoli il 21 ottobre 1961 ed il 10 luglio 1962);
- d) la *Conduttrice* è intenzionata a prendere in locazione l'*Immobilabile*, per l'esercizio esclusivo dell'attività commerciale di supermercato di prodotti alimentari e non, nonché più in generale, di beni di largo consumo (in seguito, per brevità, *Attività*).



PP

Ally

e) La *Conduttrice* dichiara di aver attentamente visionato ed ispezionato l'*Immobile*, anche a mezzo di tecnici di sua fiducia, trovandolo esente da vizi o difetti che ne compromettano l'uso, anche solo parziale, cui intende destinarlo.

Tanto premesso tra le parti, si conviene e stipula quanto segue:

### 1) EFFICACIA DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

La premessa e gli allegati formano, per espresso accordo delle *Parti*, parte integrante e sostanziale del presente contratto escludendo espressamente le *Parti* che possa avere valore di mera clausola di stile.

### 2) OGGETTO ED IMMISSIONE IN POSSESSO

La *Locatrice*, concede in locazione alla *Conduttrice* che, a sua volta, accetta l'*Immobile* con effetto dal giorno successivo a quello di sottoscrizione del presente atto.

### 3) LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMMOBILE ED ATTIVITA' PROPEDEUTICHE


La *Conduttrice* si impegna ad eseguire a proprio rischio, cura e spese eventuali altri progetti, forniture, lavori e tutto quanto eventualmente occorrente per l'impiantistica, l'allestimento e la finitura dell'*Immobile* ai fini del regolare svolgimento dell'*Attività*, dichiarando sin da ora che l'*Immobile* viene rilasciato perfettamente idoneo per l'*Attività* che la conduttrice intende svolgere, non abbisognando a tal fine di altro.

Gli eventuali ed ulteriori lavori dovranno essere sottoposti alla preventiva autorizzazione scritta della *Locatrice*.

A totale cura e spese della *Conduttrice* saranno, inoltre, tutte le eventuali successive e/o ulteriori attività, consulenze e lavori necessari per l'adeguamento dei locali e dell'impiantistica, ai fini dell'ottenimento delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni amministrative per il corretto e regolare svolgimento dell'*Attività* (a titolo esemplificativo e non esaustivo in materia urbanistica, annonaria, sanitaria, di sicurezza sul lavoro, veterinaria, ecc.).

Ove la *Conduttrice* dovesse ravvisare la necessità di ulteriori interventi di manutenzione straordinaria dell'*Immobile* diversi da quelli posti a suo carico, dovrà darne immediata comunicazione alla *Locatrice*, sotto pena di dover risarcire il relativo danno.

L'eventuale revoca o sospensione, per fatto della *Conduttrice* in corso di locazione di una o di tutte le concessioni, autorizzazioni amministrative e licenze, necessarie per il regolare svolgimento dell'*Attività*, non saranno causa di risoluzione contrattuale e non giustificheranno sospensioni e/o ritardi nel regolare pagamento dei canoni di locazione.



#### 4) SUBLOCAZIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO

In assenza di consenso scritto della *Locatrice* è vietata la sublocazione, il comodato e/o la cessione - totale o parziale - del presente contratto sia a titolo oneroso che gratuito.

#### 5) DURATA - RECESSO ANTICIPATO

La durata del contratto, viene sin da ora, fissata in anni 6 (sei), ai sensi dell'art. 27 della L. 392/1978, a far data dal giorno successivo a quello di sottoscrizione del presente contratto.

Le Parti non hanno facoltà di recesso anticipato per i primi sei anni di durata del *Contratto*. L'eventuale facoltà di disdetta per il secondo sessennio, dovrà essere comunicata all'altra *Parte*, a mezzo raccomandata A.R.; facoltà che, a pena di decadenza, potrà essere esercitata dalla *Locatrice*, per i motivi di cui all'art. 29 l. 392/78, entro e non oltre la data del 30 giugno 2015 e dalla *Condittrice* entro e non oltre il termine del 30 giugno 2013.

#### 6) CANONE - DIVIETO DI COMPENSAZIONE


Il canone annuo per la locazione dell'*Immobile*, stabilito a "corpo" e non a misura, viene di comune accordo tra le *Parti*, determinato nella misura annua di € 167.000,00 (centosessantasettemila/00), oltre IVA (ove dovuta) ed ISTAT, come più avanti specificato, oneri condominiali, spese per gli oneri accessori e quant'altro che, per Legge, Usi e/o Consuetudini grava sul conduttore.

Il pagamento dei suddetti canoni annui sarà corrisposto in rate mensili anticipate, da pagarsi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, accreditando del relativo importo il c/c intestato alla sig.ra [REDACTED] presso l'istituto bancario di cui fornirà le coordinate.

Il canone annuo di cui al primo comma verrà aggiornato, automaticamente, ogni anno, a partire dall'inizio della sesta annualità contrattuale, nella misura pari al 100% dell'indice elaborato dall'ISTAT per i beni al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

La *Condittrice* non potrà sospendere il pagamento del canone per l'eventuale interruzione dei servizi condominiali.

Il mancato o il ritardo - superiore a 20 giorni - nel pagamento, anche di un solo rateo, del canone di locazione o delle quote per le spese condominiali e per gli oneri accessori, secondo le modalità sopra pattuite, nonché l'abusiva sublocazione o cessione anche parziale del *Contratto* ovvero il mutamento di destinazione dell'uso dell'*Immobile*, darà facoltà alla *Locatrice* di considerare risolto il *Contratto* per colpa della *Condittrice*, a norma dell'art. 1456 codice civile.



La *Conduttrice*, per nessun motivo, potrà far valere alcuna eccezione o azione se non dopo aver eseguito il regolare pagamento delle eventuali rate scadute.

E' espressamente vietata ogni forma di compensazione.

#### 7) DEPOSITO CAUZIONALE

Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, la *Conduttrice* corrisponde alla *Locatrice*, a titolo di deposito cauzionale, la somma di € 41.750,00, pari a tre dodicesimi del canone annuale, a mezzo bonifico bancario.

Su tale deposito - che mai potrà essere imputato in conto canoni e che verrà restituito in sede di riconsegna dell'*Immobile* - verranno riconosciuti dalla *Locatrice*, gli interessi al tasso legale, escludendosi, però, ogni forma di capitalizzazione e/o anatocismo.

#### 8) OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONDUTTORE - USO E MANUTENZIONE DELLA COSA LOCATA E DEGLI IMPIANTI


La *Conduttrice* si obbliga all'osservanza del regolamento del condominio di cui fa parte l'*Immobile*, che dichiara essergli noto in ogni parte, impegnandosi a farlo osservare anche da tutte le persone in suo diretto contatto ed alle sue dipendenze.

Detto regolamento si allega alla presente scrittura divenendone parte integrante, completo di tabelle millesimali, sotto la lettera E).

La *Conduttrice* si obbliga al rispetto di tutte le normative, presenti e future, in materia di inquinamento acustico ed ambientale, sollevando, manlevando e, comunque, tenendo indenne la *Locatrice* da ogni conseguenza e/o responsabilità in caso di loro violazioni; così pure, si obbliga al rispetto delle regole di buon vicinato e del corretto vivere civile, impegnandosi a farle rispettare anche alle persone in suo diretto contatto e/o dipendenze.

Eventuali sospensioni o impedimenti allo svolgimento dell'*Attività*, disposte o rese necessarie da provvedimenti della P.A. e/o dell'Autorità Giudiziaria ed ascrivibili a colpa della *Conduttrice*, non consentiranno la sospensione dei pagamenti dei canoni di locazione né daranno diritto al recesso anticipato rappresentando espressione degli obblighi assunti dalla *Conduttrice*.

Eventuali sospensioni o impedimenti allo svolgimento dell'*Attività*, per un periodo superiore a 60 giorni, disposte o rese necessarie da provvedimenti della P.A. e/o dell'Autorità Giudiziaria non ascrivibili a colpa della *Conduttrice*, produrranno la risoluzione automatica del presente contratto per volontà della *Conduttrice*.



Parimenti, l'eventuale mancato o ritardato godimento, totale o parziale, dell'*Immobile*, generato dallo stato in cui si trova, noto al *Conduttore*, non determinerà la sospensione né la riduzione del Canone concordando le *Parti* che il relativo rischio graverà sul *Conduttore*, avendone la *Parti* tenuto conto nelle determinazione del canone.

La *Conduttrice* è, altresì, responsabile - sia verso la *Locatrice* che verso i terzi - di ogni abuso e/o trascuratezza nell'uso dell'*Immobile* e dei suoi impianti sollevandola e manlevandola, sin d'ora, da ogni responsabilità per gli eventuali danni, provocati a cose e/o persone, nello svolgimento dell'*Attività*. Così pure sarà direttamente responsabile d'eventuali danni provocati in seguito a ostruzioni di apparecchi sanitari, di ingorgo di fognature, dello spandimento di acqua, di fughe di gas dello scarico di immondizie e di tutto ciò che attiene al corretto uso e manutenzione degli impianti.

Tutte le manutenzioni e riparazioni ordinarie di qualunque natura, relative alla conservazione ed efficienza dell'*Immobile*, degli impianti (ivi compreso quello fognario) e delle relative pertinenze, anche se effettuate nelle parti comuni dell'edificio, sono a totale carico della *Conduttrice* per l'intera durata della locazione. Per quanto concerne eventuali opere da effettuarsi all'interno dell'unità locata, dovrà provvedervi tempestivamente la *Conduttrice*, salvo il diritto della *Locatrice*, in caso d'inadempienza, di sostituirsi ad essa e con diritto all'integrale rimborso delle spese sostenute entro venti giorni dalla richiesta.


La *Conduttrice* terrà indenne la *Locatrice* da qualsivoglia onere o spesa conseguente ad eventuali richieste o pretese, formulate da terzi a titolo di risarcimento danni subiti a causa dell'utilizzo e/o della cattiva manutenzione ordinaria dell'*Immobile* e dei relativi impianti.

La *Locatrice* è, altresì, esonerata da ogni responsabilità in caso di interruzione delle forniture e/o dei servizi indispensabili allo svolgimento dell'*Attività* per cause indipendenti dalla sua volontà.

La *Conduttrice*, stipulerà direttamente i contratti per la fornitura di utenze con gli enti erogatori e curerà la voltura ed il pagamento della tassa dei rifiuti solidi e delle altre tasse e/o oneri connessi all'uso dell'*Immobile* ed in ragione dell'*Attività*.

L'uso degli impianti di acqua, luce, forza motrice ecc. restano a rischio e pericolo della *Conduttrice* senza alcuna responsabilità per la *Locatrice*.

La *Conduttrice* assicura, sotto la propria responsabilità, che nell'espletamento dell'*Attività* si atterrà e fare attenersi i propri dipendenti e collaboratori alle norme antinfortunistiche, previdenziali, assicurative e del lavoro, con ciò sollevando espressamente la *Locatrice* da ogni e qualsiasi conseguenza e/o responsabilità, anche indiretta, che dovesse discendere dal loro mancato rispetto.



RP  
AQ

La *Conduttrice* avrà facoltà - senza necessità di consenso scritto della *Locatrice* - d'introdurre nuove attrezzature e di procedere a trasformazioni, modifiche e/o migliorie di quelle esistenti.

Tali attrezzature resteranno di proprietà della *Conduttrice*, che, al termine del contratto, salvo quanto riportato al capo 9) che segue, sarà tenuta a rimuoverle, unitamente alle merci contenute nell'*Immobile*.

Saranno, viceversa, a carico della *Locatrice* le spese di straordinaria manutenzione e riparazione dell'*Immobile*, fatta eccezione per le eventuali nuove opere e per gli eventuali nuovi impianti che la *Conduttrice* avesse necessità di realizzare.

#### 9) MODIFICHE - ADDIZIONI, MIGLIORAMENTI ED INNOVAZIONI

La *Conduttrice* non potrà eseguire modifiche strutturali all'*Immobile* senza chiedere preventivo consenso scritto alla *Locatrice*, la quale, in difetto, potrà pretendere la messa in pristino.

I miglioramenti e le addizioni eseguiti dalla *Conduttrice* resteranno a favore della *Locatrice*, senza alcun compenso e senza alcun obbligo di indennizzo e/o rimborso avendone le *Parti* tenuto conto nella determinazione del canone annuo.

Alla scadenza del contratto l'*Immobile* dovrà essere riconsegnato in buono stato di manutenzione, libero da cose, macchinari ed attrezzature.

Al momento del rilascio dell'*Immobile*, la *Conduttrice* avrà diritto a rimuovere gli impianti, eventualmente realizzati a sua cura e spese, semprechè ciò non comporti danni strutturali all'*Immobile* ed a condizione che, all'esito, sia ripristinato lo stato dei luoghi mantenendoli idonei all'uso cui l'*Immobile* è destinato.

#### 10) GARANZIE - FIDEIUSSIONE

La *Conduttrice* si obbliga a comunicare - entro il decimo giorno (solare e consecutivo) successivo alla sottoscrizione del presente contratto - la stipula per l'intera durata del contratto - di adeguata polizza assicurativa con primaria compagnia a copertura di ogni danno all'*Immobile* o a terzi, anche se dipendente da atti vandalici o eventi straordinari, manlevando sin d'ora la *Locatrice* da ogni responsabilità al riguardo.

Il mancato adempimento di tale obbligo comporterà l'immediata risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. .

Resterà, in ogni caso, a carico della *Conduttrice* il risarcimento di eventuali danni per importi che dovessero superare il massimale assicurato.



RP

*[Handwritten signature]*

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni di cui al presente contratto - ed in particolare a garanzia del pagamento del Canone di locazione - la *Conduttrice* si obbliga a costituire, entro il novantesimo giorno (solare e consecutivo) successivo alla stipula del presente contratto, una fideiussione bancaria per l'importo corrispondente a sei mesi di canone (€ 83.500,00), rilasciata da primario Istituto di credito di gradimento della *Locatrice*.

Tale garanzia dovrà essere, "a prima richiesta" contenente le rinunce di cui agli artt. 1945 e 1957 c.c. e dovrà essere rinnovata, semestre per semestre, fino al termine della locazione, almeno trenta giorni prima delle singole scadenze.

Detta fideiussione dovrà contenere il vincolo a favore della *Locatrice*, vincolo che dovrà essere inviato in copia entro dieci giorni dalla sottoscrizione e successivamente ad ogni singolo rinnovo.

In alternativa, parte conduttrice, entro il novantesimo giorno (solare e consecutivo) successivo alla stipula del presente contratto, avrà facoltà di sostituire la fideiussione bancaria di cui sopra con una cauzione in denaro, infruttifera di interessi, dell'importo di € 83.500,00, sempre a garanzia del pagamento del canone di locazione e degli altri obblighi su di essa gravanti in forza del presente contratto.

Detta somma - infruttifera di interessi - dovrà essere consegnata a mezzo bonifico bancario emesso in favore della sig.ra [REDACTED] e non potrà mai essere utilizzata e/o imputata dal conduttore in compensazione e/o in pagamento dei canoni di locazione e/o oneri condominiali anticipati dal locatore ovvero a scomputo di eventuali ulteriori morosità.

Il mancato adempimento anche di uno di tali obblighi comporterà l'immediata risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. .


Resterà, in ogni caso, a carico della *Conduttrice* il risarcimento di eventuali danni per importi che dovessero superare il massimale assicurato.

Le *Parti* si danno atto che di tutto quanto convenuto con il presente articolo si è tenuto conto nella determinazione del canone di locazione.

## 11) DIRITTI DELLA LOCATRICE

Durante la locazione - rimossa ogni eccezione da parte della *Conduttrice* alla quale sin d'ora vi rinuncia - la *Locatrice* (o suo incaricato) potrà visitare l'*Immobile* per constatarne lo stato e le modalità d'uso e/o per la verifica degli impianti.

In caso di messa in vendita dell'*Immobile*, la *Conduttrice* si obbliga a consentirne la visita da parte di aspiranti acquirenti, almeno una volta ogni settimana, dalle ore 16 alle ore 18 in giorno da stabilire.



In caso di fine locazione, la *Conduttrice* si obbliga a lasciare visitare l'*Immobile* dai potenziali subentranti, ogni giorno dalle ore 14 alle ore 16, a partire dal primo giorno dell'ultimo trimestre di locazione.

## 12) PRELAZIONE

La *Conduttrice* - in caso di vendita dell'*Immobile* -dichiara, ora per allora, di rinunciare alla prelazione e/o riscatto dell'*Immobile* di cui all'art. 38 della L. 392/78.

La *Conduttrice* avrà, invece, diritto di prelazione in caso di nuova locazione (art. 40 L. 392/78).

## 13) PENALE PER RITARDATO PAGAMENTO DEL CANONE E PER LA RITARDATA RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE

In caso di ritardato pagamento del canone, delle quote condominiali e/o degli oneri accessori gravanti sulla *Conduttrice*, a prescindere dagli altri effetti previsti nel *Contratto*, matureranno in favore della *Locatrice*, senza necessità di costituzione in mora, interessi di mora calcolati, in ragione d'anno, nella misura pari al tasso ufficiale di sconto fissato dalla BCE maggiorato di 3,5 punti percentuali.

Alla scadenza del contratto, in caso di ritardata consegna dell'*Immobile*, per ogni giorno di ritardo la *Conduttrice* sarà tenuta a versare, per l'abusiva occupazione, una penale di € 300,00 (trecento/00), oltre al canone e salvo l'eventuale maggior danno.


## 14) DISPOSIZIONI GENERALI

Le spese del presente contratto e delle sue eventuali proroghe, nonché la tassa di bollo, e di registrazione del presente atto sono per il primo anno a carico della sola parte conduttrice mentre, a partire dal secondo anno, a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna.

In caso d'inadempimento e del rispetto dei termini, di ognuna delle parti del presente contratto, le eventuali sanzioni, interessi ed ogni altra penalità sarà ad esclusivo carico ed onere della parte inadempiente.

## 15) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'inadempienza da parte della *Conduttrice* ad uno qualsiasi dei patti e degli obblighi sopra riportati, ed in particolare il mancato puntuale versamento del canone di fitto o il venir meno per qualunque causa (invalidità, revoca o mancato rinnovo) anche di una soltanto delle garanzie di cui ai punti 10) e 11), darà facoltà alla locatrice di risolvere il presente contratto ex art. 1456 c.c.



## 16) EFFICACIA DEL CONTRATTO MODIFICHE - FORMA - TOLLERANZA

Il presente contratto sarà vincolante per le *Parti*, i loro rappresentanti legali ed i loro successori a qualunque titolo.

Qualora alcune disposizioni del presente contratto risultino esser nulle o invalide tale fatto non pregiudicherà la validità delle altre disposizioni che rimarranno pienamente valide ed efficaci.

L'eventuale tolleranza di una delle *Parti* di comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente contratto, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né diritto di esigere l'esatto adempimento di tutte le condizioni e termini ivi previsti.

## 17) COMPLETEZZA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ed i relativi allegati costituisce l'intero accordo intervenuto tra le *Parti* ed annulla ogni precedente o contemporaneo accordo, anche orale, intervenuto tra le medesime *Parti*.

Qualunque modifica e/o aggiunta al contratto non sarà ritenuta valida se non fatta per iscritto.

## 18) FORO COMPETENTE

Per qualunque contestazione nascente dalla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto, Foro esclusivamente competente sarà quello di Napoli.

## 19) LEGGE APPLICABILE


Il presente contratto, così come qualunque altro eventuale accordo ad esso connesso, sarà disciplinato dalla legge italiana.

Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura si rinvia al codice civile ed alla l. 392/1978.

## 20) UTILIZZO DATI PERSONALI

La *Conduttrice* e la *Locatrice* si autorizzano vicendevolmente a fornire i propri dati personali e sociali all'amministratore dello stabile o a terzi per adempimenti riguardanti il rapporto locativo o comunque ad esso collegati, anche ai sensi della L. 675/96.

## 21) COMUNICAZIONI E NOTIFICHE



PP

Am

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni di legge o del presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto tramite lettera raccomandata AR o telegramma. Essa s'intenderà efficacemente e validamente eseguita, se ricevuta, semprechè spedita ai seguenti indirizzi:

per la *Locatrice*

Viale degli Oleandri n° 9 Napoli – cap. 80131

per la *Conduttrice*

Strada Statale Appia KM 193,00 – Pastorano (Ce)

## 22) ALLEGATI

Alla presente scrittura si allegano i seguenti documenti che ne diventano parte integrante debitamente sottoscritti dalle Parti:

- ~~A) Copia delibera C.d.A. 2 C S.p.A. del 30 maggio 2010~~
- B) Pianta dell'*Immobile* con evidenziazione dell'area oggetto della locazione
- ~~C) Copia regolamento di condominio~~
- ~~D) Elenco attrezzature presenti all'interno dell'*Immobile* al 29 luglio 2010~~

Letto, approvato, sottoscritto in Napoli il 29 LUGLIO 2010

*La Locatrice*

[Redacted signature]

Approvazione specifica

*La Condittrice*

2 C S.p.A.

L'Amministratore Delegato

[Redacted signature]

Le parti ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiarano di aver preso conoscenza, di aver letto attentamente e di accettare espressamente e specificatamente le clausole di cui agli artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 del presente contratto nonché gli allegati "A", "B", "C" e "D".

Letto, approvato e sottoscritto in Napoli il 29 LUGLIO 2010

*La Locatrice*

[Redacted signature]

*La Condittrice*

2 C S.p.A.

L'Amministratore Delegato

[Redacted signature]

Agenzia Entrate



Direzione Provinciale di Caserta  
Ufficio Territoriale di Caserta

Versate al Concessionario della riscossione  
€ 3.304,00 in un'unica soluzione  
in quella/o cartella/e locazione  
quietanza n° ..... del .....  
Atto registrato n° ..... al n° 2230 Serie 3  
Caserta, il ..... 29 LUG. 2010

Il Direttore

[Redacted signature]

